



COMUNICATO STAMPA n. 52/25

Lussemburgo, 29 aprile 2025

Sentenza della Corte nella causa C-181/23 | Commissione / Malta (Cittadinanza tramite investimento)

Cittadinanza dell'Unione: il programma maltese di cittadinanza tramite investimento è contrario al diritto dell'Unione

L'acquisizione della cittadinanza dell'Unione non può risultare da una transazione commerciale

Sebbene la definizione dei requisiti per la concessione e la perdita della cittadinanza di uno Stato membro rientri nella competenza nazionale, tale competenza deve essere esercitata nel rispetto del diritto dell'Unione. Il vincolo di cittadinanza con uno Stato membro si basa su un rapporto specifico di solidarietà, lealtà e reciprocità dei diritti e dei doveri tra lo Stato e i suoi cittadini. Quando uno Stato membro concede la cittadinanza, e quindi automaticamente la cittadinanza dell'Unione, come contropartita diretta di investimenti o di pagamenti predeterminati mediante una procedura avente natura di transazione, esso viola manifestamente tali principi. Una tale «commercializzazione» dello *status* di cittadino è incompatibile con la concezione fondamentale della cittadinanza dell'Unione definita dai trattati. Essa viola il principio di leale cooperazione e mette a repentaglio la fiducia reciproca tra gli Stati membri in merito all'attribuzione della loro cittadinanza, fiducia che è sottesa all'istituzione della cittadinanza dell'Unione nei trattati.

A seguito di una modifica della legge sulla cittadinanza maltese nel luglio 2020, Malta ha adottato una normativa¹ che stabiliva le modalità di acquisizione della «cittadinanza maltese per naturalizzazione in ragione di servizi eccezionali tramite investimenti diretti» (Programma di cittadinanza tramite investimento del 2020)². Nell'ambito di tale regime, gli investitori stranieri potevano chiedere di essere naturalizzati qualora soddisfacessero un certo numero di requisiti, principalmente di natura finanziaria.

La Commissione ritiene che tale regime, che concedeva la naturalizzazione a fronte di pagamenti o di investimenti predeterminati, a persone prive di un vincolo effettivo con Malta, rappresenti una violazione delle norme relative alla cittadinanza dell'Unione³ e del principio di leale cooperazione⁴. Essa ha quindi proposto un ricorso contro tale Stato membro dinanzi alla Corte di giustizia.

La Corte dichiara che, avendo introdotto e attuato il programma di cittadinanza tramite investimento del 2020, che è assimilabile ad una commercializzazione della concessione della cittadinanza di uno Stato membro nonché, per estensione, dello *status* di cittadino dell'Unione, Malta ha violato il diritto dell'Unione.

La Corte ricorda che ogni Stato membro è libero di definire i requisiti in base ai quali concede o revoca la propria cittadinanza. Tale libertà deve tuttavia essere esercitata nel **rispetto** del diritto dell'Unione europea. Infatti, né dal testo dei Trattati né dal loro impianto sistematico è possibile dedurre la volontà dei loro autori di prevedere, per quanto concerne la concessione della cittadinanza di uno Stato membro, un'eccezione all'obbligo di rispettare il diritto dell'Unione.

La cittadinanza europea garantisce la libera circolazione all'interno di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia. Tale spazio comune si basa su due principi fondamentali: la fiducia reciproca tra gli Stati membri e il mutuo riconoscimento delle decisioni nazionali. La cittadinanza europea incarna una solidarietà fondamentale tra gli Stati

membri, basata su una serie di impegni reciproci. In forza del principio di leale cooperazione, ciascuno Stato membro deve quindi astenersi da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo gli obiettivi comuni dell'Unione.

Di conseguenza, **uno Stato membro non può concedere la propria cittadinanza — e, di fatto, la cittadinanza europea — in cambio di pagamenti o di investimenti predeterminati, in quanto ciò equivale essenzialmente a fare dell'acquisizione della cittadinanza una semplice transazione commerciale. Una siffatta prassi non consente di accertare il necessario vincolo di solidarietà e di lealtà tra uno Stato membro e i suoi cittadini, né di garantire la fiducia reciproca tra gli Stati membri e costituisce pertanto una violazione del principio di leale cooperazione.**

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio. La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza](#) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎(+352) 4303 2088.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎(+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ Il regolamento del 2020 sulla concessione della cittadinanza per servizi eccezionali, adottato nel novembre 2020, in conformità all'articolo 10, paragrafo 9, della legge sulla cittadinanza maltese, come modificata dalla legge del 2020 sulla cittadinanza.

² La parte III e la parte IV del regolamento del 2020 contenevano norme dettagliate che disciplinavano il trattamento delle domande di naturalizzazione per servizi eccezionali legati al merito e ad investimenti diretti nello sviluppo economico e sociale di Malta.

³ Articolo 20 TFUE.

⁴ Articolo 4, paragrafo 3, TUE.